

A cura di Serena Pastore

Erogazioni liberali: detrazione o deduzione

Le disposizioni per il sostegno dell'emergenza da Coronavirus

Categoria: **Irpef**
Sottocategoria: **Detrazione**

A causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in aggiunta alle misure che il Governo ha predisposto e attuato in questi giorni, soprattutto per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale impegnato in prima linea per fronteggiare l'emergenza in atto, da ogni parte d'Italia stanno sopraggiungendo iniziative solidali di raccolta fondi.

Nella disamina che segue verrà analizzata la disciplina generale delle erogazioni liberali, e le disposizioni contenute nel DL "Cura Italia" relativamente alle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Detrazioni e deduzioni	2
Erogazioni effettuate da persone fisiche	3
Erogazioni effettuate da persone giuridiche	4
Modalità di pagamento e documentazione da conservare	5
Il DL "Cura Italia"	6
Riferimenti normativi	7

Premessa

In aggiunta alle misure che il Governo ha predisposto e attuato in questi giorni, soprattutto per il sostegno al Servizio Sanitario Nazionale, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale impegnato in prima linea per fronteggiare l'emergenza in atto, causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, da ogni parte d'Italia stanno sopraggiungendo iniziative solidali di raccolta fondi.

Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, le erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS e quelle a favore delle organizzazioni di volontariato (OV), a seconda della tipologia del soggetto che le effettua, danno diritto ad una detrazione dall'imponibile oppure una deduzione dall'imposta.

Detrazioni e deduzioni

È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale:

gli oneri detraibili



incidono in percentuale direttamente sull'imposta lorda, riducendo di fatto l'imposta dovuta dal contribuente

gli oneri deducibili



sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell'imposta.


Il codice del Terzo Settore, il D.Lgs. n. 117/2017



ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore.



Erogazioni effettuate da persone fisiche



Sintesi detrazione erogazioni liberali		
Tipologia erogazione	Detrazione prevista	Limite di detraibilità
a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	19 %	2.065,83 €
alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	19 %	1.500,00 €
a favore della società di cultura Biennale di Venezia	19 %	30% del reddito complessivo
per attività culturali ed artistiche	19 %	no limite
a favore di enti operanti nello spettacolo	19 %	2% del reddito complessivo
a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	19 %	2% del reddito complessivo
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	19 %	no limite
liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	19 %	intero importo
a favore delle ONLUS	26%	30.000 €
a favore dei partiti politici	26%	30.000 €
in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	30%	30.000 €
in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	35%	30.000 €

In alternativa al regime di detrazioni descritto, a partire dall'anno d'imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale **sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.**



NOTA BENE - Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Erogazioni effettuate da persone giuridiche

Nell'ipotesi in cui il soggetto erogatore sia un ente o una società, l'unico regime agevolativo riconosciuto è quello della deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate, nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.



Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo netto, l'eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare.



OSSERVA - Anche in tale ipotesi, l'agevolazione non è cumulabile con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.

Modalità di pagamento e documentazione da conservare

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell'onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte.



NOTA BENE - Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, la natura di liberalità del versamento deve risultare dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall'estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Il DL "Cura Italia"

Il nuovo DL emanato il 16 marzo 2020 contiene una norma finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

In particolare il comma 1 dell'articolo 66 prevede che

per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento di importo non superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità -

estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.



ATTENZIONE! - Se, quindi, per le persone fisiche viene confermata la disciplina fiscale vigente per le donazioni effettuate a qualsiasi scopo, per le persone giuridiche è confermato il principio di piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate.

Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Infine, il comma 3 prevede che

ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in **natura** di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019

Art.3, comma 1	L'ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR.
Art.3, comma 2	Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.
Art.3, comma 3	Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.
Art.3, comma 4	Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Art. 4	L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

Riferimenti normativi

- [D.Lgs. n. 117/2017;](#)
- [DL n. 18/2020;](#)
- Legge n. 133/1999.